



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. 118 del Reg.</p> <p>Data: 27/11/2015</p>	<p>Oggetto: Approvazione schema di convenzione locale tra il Comune di Trani e la Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del Circondario di Trani, ex art.21 quinquies del D.L. n.83 del 27/06/2015, convertito con modificazioni in Legge 6/8/2015, n.132 in materia di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, in attuazione della legge n.190 del 23 dicembre 2014, comma 526 e ss.-</p>
--	--

L'anno duemilaquindici, il giorno 27 del mese di novembre, alle ore 16,00, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing.Raffaella	ASSESSORE	x	
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
DE BIASE	Rag.Angelomichele	ASSESSORE		x
DE MICHELE	Dott.Giuseppe	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott. Felice	ASSESSORE		x
DISTASO	Prof.ssa Grazia	ASSESSORE	x	
TEMPESTA	Avv.Giuseppe	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott.Carlo CasalinoIl Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 6Assessori, ed assenti n. 2 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il relatore, Assessore al Personale Dott.ssa Debora Ciliento, propone alla Giunta Comunale la deliberazione in oggetto, munita del prescritto parere tecnico-amministrativo e contabile del Dirigente dell'Area Economica Finanziaria Dott.ssa Grazia Marcucci.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 1, comma 526, ha disposto il trasferimento al Ministero della Giustizia, delle spese obbligatorie di cui all'art. 1, della Legge 24 aprile 1941, n. 392, a decorrere dal 1° settembre 2015;
- detta successione non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il Comune, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso ed il Ministero della Giustizia subentra nei rapporti in corso, fatta salva la facoltà del recesso;
- le nuove disposizioni incidono in un sistema consolidato nel tempo e la cui modifica richiede un processo di adattamento ed accompagnamento al cambiamento;
- si sono generate, nel tempo, realtà organizzative locali che hanno registrato una integrazione tra attività esternalizzate ed utilizzo di professionalità già in forze presso i singoli enti territoriali;
- il regolare funzionamento delle strutture giudiziarie incide sul più generale assetto – ed in particolare sul processo di sviluppo socio-economico della collettività territoriale di ogni singolo Comune interessato;
- è stato istituito il Tavolo permanente sull'attuazione del modello di gestione degli uffici giudiziari introdotto dall'art.1, commi 526 e ss, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- in questo quadro è maturata l'adozione da parte del Parlamento Italiano delle disposizioni di cui all'art.21 quinquies del D.L. 27/06/2015, n. 83, convertito con modificazioni in Legge 06/08/2015, n. 132, che prevede: *“Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 526 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei Comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani”*;

Vista la nota prot.n. 37967 del 22.09.2015 del Dirigente dell'Area “Lavori Pubblici” con cui si trasmette l'istanza a firma del Presidente del Tribunale di Trani e del Procuratore della Repubblica di Trani di stipulare apposita convenzione per l'utilizzo, per quanto riguarda palazzo Torres sino al 31.12.2015 a far data dal 1° settembre 2015, delle prestazioni di custodia offerte sino da allora dal dipendente comunale Sig. Lapegna Paolo;

Vista la Convenzione – Quadro stipulata il 27/08/2015 tra il Ministero della Giustizia e L'A.N.C.I. che all'art. 3 prevede che *“i parametri per la determinazione dei corrispettivi per i servizi svolti da parte del personale comunale, nonché i criteri, anche forfettari, sono quantificati sulla base del costo del personale relativo alla unità interessata del Comune di appartenenza, in relazione alle attività effettivamente svolte ed al tempo impiegato”* e che gli stessi *“sono indicati in una apposita Tabella, predisposta dal Comitato di monitoraggio di cui all'art. 6, entro il termine del 15 settembre 2015”*;

Visto il D.P.R. del 18/08/2015 n. 133 con il quale è stato approvato il Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione dei commi da 527 a 530 della legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014);

Ritenuto, pertanto, dover provvedere in merito e, nell'ottica di una piena collaborazione istituzionale tra amministrazioni, per dare completa ed efficiente attuazione alle disposizioni testé citate, assicurando un graduale ed ordinato passaggio tra il sistema originariamente delineato dalla Legge 24/04/1941, n. 392 e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla Legge 23/12/2014, n. 190, stipulare un'apposita Convenzione a livello locale;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, in atti, espresso dal Dirigente dell'Area Economica Finanziaria Dott.ssa Grazia Marcucci in data 12/11/2015, come prescritto dall'art.49 del D. Lgs 267/2000;

Visto il D. Lgs n. 150/2009;

Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1. LE PREMESSE** sono parte integrante del presente provvedimento;
- 2. DI APPROVARE** l'allegata Convenzione locale, il cui testo fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l'utilizzo delle prestazioni di custodia del dipendente comunale Sig. Lapegna Paolo, presso palazzo Torres sede del Tribunale di Trani e della Procura della Repubblica di Trani, sino al 31.12.2015 a far data dal 1° settembre 2015;
- 3. DI AUTORIZZARE** il Sig. Sindaco a sottoscrivere la Convenzione locale di cui al precedente punto 1, in applicazione e nei limiti della Convenzione – Quadro stipulata il 27/08/2015 tra il Ministero della Giustizia e l'A.N.C.I.;
- 4. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Presidente del Tribunale di Trani e al Procuratore della Repubblica di Trani.
- 1. DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 TUEL n. 267/2000.

CONVENZIONE

(Art. 21 – *quinques* del Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83 recante “misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2015, n. 132 e art. 5 della Convenzione - Quadro stipulata in data 27/08/2015 tra A.N.C.I. e Ministero della Giustizia

TRA

La Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del Circondario di Trani – nella persona del Dott. _____, (specificare il ruolo) _____,

E

Il Comune di Trani, con sede legale in Via Tenente Luigi Morricco, 2, codice fiscale 83000350724, rappresentato dal Sindaco Avv. Amedeo Bottaro, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'anzidetto Comune;

PREMESSO CHE

- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 526, ha disposto che: “a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie di cui all'art.1 della Legge 24 aprile 1941, n. 392 siano trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia”;
- detta successione non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il Comune, e non modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso;
- il Ministero della Giustizia subentra nei rapporti in corso, fatta salva la facoltà di recesso;
- l'Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI, ha sin dall'inizio mostrato la propria sensibilità all'importanza del cambiamento in atto, insistendo per una rapida attuazione delle nuove disposizioni e manifestando la propria disponibilità a processi di accompagnamento alla realizzazione del nuovo assetto in maniera ordinata ed efficace;
- il regolare funzionamento delle strutture giudiziarie incide sul più generale assetto ed in particolare sul processo di sviluppo socio – economico della collettività territoriale di ogni singolo cittadino dei comuni del circondario di Trani;
- è stato istituito il Tavolo permanente sull'attuazione del modello di gestione degli uffici giudiziari introdotto dall'art. 1, commi 526 e ss. della Legge 23/12/2014, n. 190;
- in questo quadro è maturata l'adozione da parte del Parlamento Italiano delle disposizioni di cui all'art. 21 – *quinques* del Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83 recante “misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2015, n. 132 (G.U. n. 192 del 20/08/2015 – Suppl. Ordinario n. 50);

- la norma recentemente introdotta prevede che: “Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 526 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, **i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani;**
- **in data 27 agosto 2015 è stata stipulata la Convenzione – Quadro tra il Ministero della Giustizia e l'A.N.C.I. - Associazione Nazionale Comuni Italiani;**
- la suddetta Convenzione prevede all'art. 1 che il Ministero della Giustizia provvederà al rilascio della necessaria autorizzazione prevista per le convenzioni o gli accordi stipulati in sede locale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della Convenzione – Quadro, solo in quanto questi ultimi assicurino il pieno rispetto di quanto indicato nella stessa;
- nella suddetta Convenzione Quadro sono fissati all'art. 3, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi;
- le autorizzazioni sono rilasciate secondo i criteri fissati nella Convenzione Quadro nei limiti massimi complessivi del quindici per cento (15%) della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'art. 1, comma 527, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- si ritiene, pertanto, opportuno, nell'ottica di una piena collaborazione istituzionale tra amministrazioni e per dare completa ed efficiente attuazione alle disposizioni testè citate, assicurando un graduale ed ordinato passaggio tra il sistema originariamente delineato dalla Legge 24 aprile 1941, n. 392 e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, stipulare una convenzione con la Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del Circondario di Trani.

Tanto premesso e richiamato,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Scopo della Convenzione)

La presente Convenzione Locale è volta a dare attuazione al disposto dell'art. 21 *quinques* del Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83 recante “*misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria*”, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2015, n. 132 (G.U. n. 192 del 20/08/2015 – Suppl. Ordinario n. 50).

Articolo 2

(Oggetto)

La presente Convenzione Locale viene stipulata sulla base della Convenzione – Quadro e dei criteri tutti ivi indicati, al solo fine di consentire agli Uffici Giudiziari del Tribunale di Trani di continuare ad avvalersi dell'attività di custodia, come definita all'art. 2 della Convenzione – Quadro, da parte del Sig. Paolo Lapegna, inquadrato nella Cat. B1 a tempo pieno ed indeterminato, in precedenza svolta presso Palazzo Torres.

Le Parti riconoscono che lo svolgimento di tale attività non instaura alcun rapporto di lavoro o di servizio, anche temporaneo, con il Ministero della Giustizia e con gli Uffici Giudiziari del Circondario di Trani.

Articolo 3

(Determinazione del corrispettivo per il servizio di custodia)

I parametri per la determinazione del corrispettivo per il servizio svolto da parte del Sig. Paolo Lapegna, nonché i criteri, anche forfettari, sono quantificati sulla base del costo del personale relativo all'unità interessata del Comune di Trani in relazione alle attività effettivamente svolte ed al tempo impiegato, e comunque ai sensi degli artt. 2, 3 e 7 della Convenzione – Quadro e secondo criteri di economicità della spesa.

Ai fini di cui all'art 7, n. 3 della suddetta Convenzione – Quadro, le Parti espressamente indicano in via assolutamente provvisoria, in attesa delle indicazioni ministeriali, in €. 9.367,23 lordi (comprensivi del rateo di tredicesima mensilità, degli oneri riflessi, dell'irap e dell'inail), per il servizio di custodia, l'onere economico massimo che deriva per il Ministero della Giustizia dalla presente Convenzione Locale, onere calcolato secondo i parametri della Convenzione – Quadro per il quadrimestre settembre-dicembre 2015.

Articolo 4

(Liquidazione del corrispettivo)

Il Comune di Trani prende atto e riconosce espressamente che la liquidazione del corrispettivo per il servizio di custodia espletato dal Sig. Paolo Lapegna, avverrà ai sensi e con le procedure di cui all'art.4 della Convenzione – Quadro, più volte richiamata e allegata in appendice.

Articolo 5

(Durata della Convenzione)

La presente Convenzione Locale impegna le Parti dall' 1.09.2015 al 31.12.2015, in attesa di precise indicazioni ministeriali in merito alla gestione diretta di tutti i servizi giudiziari.

Articolo 6
(Norma di Chiusura)

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione Locale le parti fanno riferimento alle norme del D.P.R. del 18/08/2015, n. 133 e alle indicazioni contenute nella Convenzione – Quadro stipulata in data 27/08/2015 tra ANCI e Ministero della Giustizia.

Letto, approvato, sottoscritto in Trani, il _____

**Il Presidente della Conferenza Permanente
degli Uffici Giudiziari del Circondario di Trani**

Dott. _____


Il Sindaco del Comune di Trani

Avv. Amedeo Bottaro

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino



IL SINDACO

avv. Amedeo Bottaro

N° 2513 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:


è affissa all'albo Pretorio dal 9 DIC 2015 al 24 DIC 2015 per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiglieri.

Trani,

9 DIC 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino



Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

9 DIC 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino

